Alb N. 2712 del 6-07 el 21-07-2016



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO PROVINCIA MESSINA

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 30/06/2016

Oggetto: Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani.

L'anno duemilasedici addì trenta del mese di Giugno

alle ore 19,35 e seguenti il Consiglio Comunale, in seguito ad avvisi diramati e consegnati a norma di legge, si è riunito, nella solita sala delle adunanze aperta al pubblico nelle persone dei signori:

Co	gnome	Nome	P	Α		Cognome	Nome	P	
1	ABBATE	GIUSEPPE	х		16	MARZULLO	NICOLA	x	T
2	ALOSI	ARMANDO	х		17	MIANO	SEBASTIANO S.	х	1
3	AMOROSO	ANTONIETTA	х		18	MIRABILE	VENERITA A.	х	1
4	BONGIOVANNI	DAVID	х		19	MOLINO	CESARE	X	
5	BUCOLO	EMANUELE	х		20	NANIA	ALESSANDRO	X	
6	CAMPO	RAFFAELLA	х		21	NOVELLI	ANTONINO	x	
7	CUŢUGNO	CARMELO	X		22	PERDICHIZZI	FRANCESCO		X
8	GITTO	GIOSUE'	X		23	PINO	ANGELITA		X
9	GIUNTA	CARMELO	X		24	PINO	GAETANO	х	
10	GRASSO	CATERINA	X.		25	PINO	PAOLO	X	
11	ILACQUA	DANIELA	х		26	PIRRI	LIDIA	x	
12	IMBESI	SALVATORE		X	27	PULIAFITO	LUCIA TINDARA	x	
13	LA ROSA	GIAMPIERO	х		28	SAIJA	GIUSEPPE	x	
14	MAIO	PIETRO	х		29	SCILIPOTI	CARMELO	x	
15	MAMI'	ANTONIO D.	х		30	SCOLARO	MELANGELA		x

PRESENTI N. 26 ASSENTI N. 04

Assume la presidenza il Vice Presidente il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Generale Dr. Santi Alligo

Sono presenti per l'Amministrazione: l'Assessore Pino Tommaso

IN CONTINUAZIONE DI SEDUTA

IL V. PRESIDENTE pone in trattazione il provvedimento iscritto al punto 2 dell'ordine del giorno avente ad oggetto: Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani".

Comunica che su questo provvedimento sono stati presentati n. 12 emendamenti.

Pone in trattazione l'emendamento n. 1, che si allega, con il quale si propone di sostituire il testo dell'art. 5.

Il parere sull'emendamento è favorevole.

IL CONS. MAMI' illustra l'emendamento.

IL PRESIDENTE pone in votazione l'emendamento n. 1, per appello nominale, e constato il seguente risultato:

Cons. Presenti

25

Cons. Votanti

25

Favorevoli

25

l'emendamento n. 1 viene approvato all'unanimità dei presenti.

Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Abbate, Amoroso, Cutugno, Imbesi, Molino.

Si dà atto che si allontanano i Consiglieri Marzullo e Pino Angelita. Presenti n. 23

IL PRESIDENTE pone in trattazione l'emendamento n. 2, che si allega, con il quale si propone l'inserimento del comma 5 all'art. 8. Comunica che il parere all'emendamento è favorevole.

IL CONS. MAMI' illustra l'emendamento n. 2.

IL PRESIDENTE pone in votazione, per alzata di mano, l'emendamento n. 2 che riporta il seguente risultato:

Cons. Presenti

23

Cons. Votanti

23

Favorevoli

23

l'emendamento n. 2 viene approvato all'unanimità dei presenti.

IL PRESIDENTE pone in trattazione l'emendamento n. 3, che si allega, con il quale si propone la modifica all'art. 7 comma 15.

IL CONS. MAMI' illustra l'emendamento n. 3.

IL PRESIDENTE comunica che all'emendamento n. 3 è stato presentato un sub emendamento, che si allega, con il quale si propone all'art. 7 comma 15 di inserire un comma prima della lettera A).

IL CONS. MAMI' illustra il sub emendamento.

Si dà atto che entra in aula il Cons. Molino. Presenti n. 24

IL PRESIDENTE pone in votazione, per alzata di mano, il sub emendamento all'emendamento n. 3 che riporta il seguente risultato:

Cons. Presenti

24

Cons. Votanti

24

Favorevoli

24

il sub emendamento all'emendamento n. 3 viene approvato all'unanimità dei presenti.

IL PRESIDENTE pone in votazione l'emendamento n. 3 così come sub emendato. Si dà atto che rientra il aula il Consigliere Cutugno. Presenti n. 25

Cons. Presenti 25 Cons. Votanti 25 Favorevoli 25

L'emendamento n. 3 così come sub emendato viene approvato all'unanimità dei presenti.

IL PRESIDENTE pone in trattazione l'emendamento n. 4, che si allega, con il quale si propongono modifiche all'art. 12 comma 1 e comma 2.

IL CONS. MAMI' illustra l'emendamento n. 4.

IL PRESIDENTE pone in votazione, per alzata di mano, l'emendamento n. 4 che riporta il seguente risultato:

Cons. Presenti 25 Cons. Votanti 25 Favorevoli 25

l'emendamento n. 4 viene approvato all'unanimità dei presenti.

IL PRESIDENTE pone in trattazione l'emendamento n. 5, che si allega, con il quale si propone di emendare l'art. 9 comma 3.

IL CONS. MAMI' illustra l'emendamento n. 5.

IL PRESIDENTE pone in votazione, per alzata di mano, l'emendamento n. 5 che riporta il seguente risultato:

Cons. Presenti 25 Cons. Votanti 25 Favorevoli 25

l'emendamento n. 5 viene approvato all'unanimità dei presenti.

IL PREȘIDENTE pone in trattazione l'emendamento n. 6, che si allega, con il quale si propone dopo l'art. 18 di inserire art. 19 "trattamento dei dati personali" e art. 20 "Pubblicità". Comunica che i pareri all'emendamento sono favorevoli

IL CONS. MAMI' illustra l'emendamento n. 6.

IL PRESIDENTE pone in votazione, per alzata di mano, l'emendamento n. 6 che riporta il seguente risultato:

Cons. Presenti 25 Cons. Votanti 25 Favorevoli 25

l'emendamento n. 6 viene approvato all'unanimità dei presenti.

Si dà atto che entra il Presidente. Presenti n. 26

IL PRESIDENTE pone in trattazione l'emendamento n. 7, che si allega, con il quale si propone di emendare l'art. 7 comma 1: eliminare il testo "nel rispetto"; inoltre, eliminare il comma 3 dell'art. 13. Comunica che i pareri all'emendamento sono favorevoli.

IL CONS. MAMI' illustra l'emendamento n. 7.

IL PRESIDENTE pone in votazione, per alzata di mano, l'emendamento n. 7 che riporta il seguente risultato:

Cons. Presenti Cons. Votanti 26

Favorevoli

26 26

l'emendamento n. 7 viene approvato all'unanimità dei presenti.

IL PRESIDENTE pone in trattazione l'emendamento n. 8, che si allega, con il quale si propone di emendare art. 7 comma 16, eliminare il testo "applicando il presente anche per la compensazione di eventuali altri debiti dovuti da residenti o associazioni al comune a prescindere dal titolo che ha generato tali pendenze". Comunica che i pareri all'emendamento sono favorevoli.

IL CONS, MAMI' illustra l'emendamento n. 8.

IL PRESIDENTE pone in votazione, per alzata di mano, l'emendamento n. 8 che riporta il seguente risultato:

Cons. Presenti

26

Cons. Votanti

26

Favorevoli 26

l'emendamento n.8 viene approvato all'unanimità dei presenti.

IL PRESIDENTE pone in trattazione l'emendamento n. 9, che si allega, con il quale si propongono modifiche all'art. 11. Comunica che i pareri all'emendamento sono favorevoli.

IL CONS. MAMI' illustra l'emendamento n. 9.

IL PRESIDENTE pone in votazione, per alzata di mano, l'emendamento n. 9 che riporta il seguente risultato:

Cons. Presenti

26

Cons. Votanti

26

Favorevoli.

26

l'emendamento n. 9 viene approvato all'unanimità dei presenti.

IL PRESIDENTE pone in trattazione l'emendamento n. 10, che si allega, con il quale si propone di emendare l'art. 16 comma 3 e comma 4. Comunica che i pareri all'emendamento sono favorevoli.

IL CONS. MAMI' illustra l'emendamento n. 10.

Si dà atto che si allontanano i Consiglieri Perdichizzi e Nania. Presenti 24

IL SEGRETARIO GENERALE, Dr. Alligo, suggerisce di aggiungere all'emendamento n. 10 dopo la parola "supervisore" la seguente frase "appartenente alla categoria professionale adeguata".

IL PRESIDENTE pone in votazione, per alzata di mano, l'emendamento n. 10 con l'integrazione proposta dal Segretario Generale che riporta il seguente risultato:

Cons. Presenti

24

Cons. Votanti

24

Favorevoli

24

l'emendamento n. 10 viene approvato all'unanimità dei presenti.

IL PRESIDENTE pone in trattazione l'emendamento n. 11 che si allega, con il quale si propongono modifiche all'art. 1. Comunica che i pareri all'emendamento sono favorevoli.

IL CONS. MAMI' illustra l'emendamento n. 11.

IL PRESIDENTE pone in votazione, per alzata di mano, l'emendamento n. 11 che riporta il seguente risultato:

Cons. Presenti Cons. Votanti

24 24

Favorevoli

24

l'emendamento n. 11 viene approvato all'unanimità dei presenti.

Si dà atto che entra in aula il Consigliere Amoroso. Presenti 25

IL PRESIDENTE pone in trattazione l'emendamento n. 12 che si allega, con il quale si propongono modifiche all'art. 8. Comunica che i pareri all'emendamento sono favorevoli.

IL CONS. MAMI' illustra l'emendamento n. 12.

IL PRESIDENTE pone in votazione, per alzata di mano, l'emendamento n. 12 che riporta il seguente risultato:

Cons. Presenti

25

Cons. Votanti

25

Favorevoli

25

l'emendamento n. 12 viene approvato all'unanimità dei presenti.

IL PRESIDENTE pone in trattazione la proposta di delibera così come emendata.

IL CONS. GITTO chiede chiarimenti in merito ai criteri che verranno applicati per la quantificazione economica.

IL CONS. MAMI' precisa che è compito del Consiglio Comunale stabilire il montante massimo di quanto compensabile mentre la giunta Municipale stabilirà i criteri.

IL CONS. PIRRI ringrazia il Consigliere Mamì per l'apporto dato al regolamento e rileva che la commissione ha ritenuto che si trattava di un buon baratto amministrativo e dichiara di votare favorevole. Auspica un lavoro sinergico con l'opposizione a vantaggio della città.

IL CONS. GITTO interviene per dichiarazione di voto. Annuncia il suo voto favorevole alla delibera e dichiara di condividere la direzione assunta dal consiglio. Ringrazia il Consigliere Mamì per l'apporto dato al regolamento.

IL PRESIDENTE pone in votazione, per appello nominale, la delibera così come emendata e constatato il seguente risultato:

Cons. Presenti

26

Cons. Votanti

26

Favorevoli

26

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera;

Visto l'O.A.EE.LL. Vigente in Sicilia; Visto l'esito della votazione che precede;

DELIBERA

Approvare la delibera avente ad oggetto: Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani così come emendata con il regolamento nel testo definitivo che si allega in calce al presente verbale per farne parte integrante.

Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Imbesi, Perdichizzi, Pino Angelita, Scolaro.

ENENDAMENTO MY

Approvedo

Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Consiglio Comunale

OGGETTO: EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI

I sottoscritti Consiglieri

VISTA

 la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale inerente "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani"

PROPONGONO

Al Consiglio Comunale il seguente emendamento:

 sostituire il testo dell'art. 5 con il seguente "1. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzabili, e in genera la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano"

TESTO PREVIGENTE

- 1. Gli interventi dei cittadini attivi saranno finalizzati alla cura o alla gestione condivisa di aree ed immobili pubblici periodicamente individuati dall'amministrazione o proposti dai cittadini attivi. L'intervento è finalizzato a:
 - integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
 - assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.
- 2. Possono altresì realizzare interventi, tecnici o finanziari, di recupero di spazi pubblici e di edifici in disuso e/o degradati.
- 3. A titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi possono riguardare:
 - Manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi, parchi pubblici e aiuole;
 - Sfalcio e pulizia dei cigli delle strade comunali, comprese mulattiere e sentieri;
 - Pulizia delle strade, piazze, marciapiedi e altre pertinenze stradali di proprietà o di competenza comunale;
 - Pulizia dei locali di proprietà comunale;
 - Lavori di piccola manutenzione degli edifici comunali con particolare riferimento ad edifici scolastici, centri civici, ecc.;
 - Manutenzione delle aree giochi bambini, arredo urbano, ecc..

ของ ของพระพุทธิ์สัญหาการ ของ ของของพระพิวัตราย พระบาง กระทางทางสามารถ รายการจะพระพาสามารถ

TESTO RISULTANTE

1. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzabili, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano.

Barcellona P.G., lì 14/06/2016

Consiglieri firmatari

Al Sindaco Al Presidente del Consiglio Comunale Al Consiglio Comunale

OGGETTO: EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI

I sottoscritti Consiglieri

VISTA

• la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale inerente "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani"

PROPONGONO

Al Consiglio Comunale il seguente emendamento:

Jorde di repolaride

Jorde de repolaride:

Jorde de repolaride:

Jorde de repolaride:

Jorde de repolaride

Jorde

• inserire, quale quinto comma dell'art. 8, il seguente testo "5. La prestazione di servizi in favore del Comune in esecuzione del presente regolamento non determina in alcun modo la costituzione di un rapporto d'impiego, né costituisce titolo giuridico per rivendicarlo"

TESTO PREVIGENTE

Nessuno

TESTO RISULTANTE

5. La prestazione di servizi in favore del Comune in esecuzione del presente regolamento non determina in alcun modo la costituzione di un rapporto d'impiego, né costituisce titolo giuridico per rivendicarlo

Barcellona P.G., lì 14/06/2016

firmatari

Al Sindaco Al Presidente del Consiglio Comunale Al Consiglio Comunale

OGGETTO: EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI

I sottoscritti Consiglieri

VISTA

 la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale inerente "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani"

PROPONGONO

Al Consiglio Comunale il seguente emendamento:

all'art. 7, comma 15, sostituire il testo "b) indicatore ISEE del richiedente più basso. Nel caso di proposte presentate da soggetti collettivi, varrà la media ponderata degli indicatori relativi ai soci o associati in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 4, comma 1. In tal caso, al fine di snellire l'iter burocratico i cittadini proponenti dovranno presentare una autocertificazione ad oggetto la quantificazione dell'indicatore ISEE. Gli uffici comunali competenti procederanno in seguito a richiedere la certificazione anche attraverso controlli a campione;" con il seguente "b) maggior punteggio determinato secondo la seguente tabella:

Valore ISEE/Condizione	Punteggio
ISEE sino a € 2.500,00	8
ISEE sino a € 4.500,00	6
ISEE sino a € 8.500,00	4
Stato di disoccupazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia anagrafica)	3
Stato di cassa integrazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia anagrafica)	1
Persone che vivono sole e sono prive di una rete familiare di supporto	2
Nuclei monogenitoriali con minori a carico	3
Nuclei familiari con 4 o più figli minori a carico	4
Uno o più componenti della famiglia anagrafica in possesso di certificazione handicap di cui alla Legge n. 104/92 art. 3 comma 3, e/o in possesso di invalidità civile per grave stato di salute (punteggio per ciascun membro familiare)	2
Stato di morosità non colpevole	3

Nel caso di proposte presentate da soggetti collettivi, varrà la media ponderata dei

TESTO PREVIGENTE

15. L'Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di stabilire un numero massimo di soggetti da coinvolgere nelle attività di cui al presente Regolamento.

In tal caso le proposte verranno selezionate utilizzando i seguenti criteri (da intendersi in ordine gerarchico):

- a) proposte presentate da Associazioni e altre formazioni sociali (es. comitati di quartiere);
- b) indicatore ISEE del richiedente più basso. Nel caso di proposte presentate da soggetti collettivi, varrà la media ponderata degli indicatori relativi ai soci o associati in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 4, comma 1. In tal caso, al fine di snellire l'iter burocratico i cittadini proponenti dovranno presentare una autocertificazione ad oggetto la quantificazione dell'indicatore ISEE. Gli uffici comunali competenti procederanno in seguito a richiedere la certificazione anche attraverso controlli a campione;
- c) ordine di presentazione delle domande al protocollo.

TESTO RISULTANTE

15. L'Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di stabilire un numero massimo di soggetti da coinvolgere nelle attività di cui al presente Regolamento.

in tal caso le proposte verranno selezionate utilizzando i seguenti criteri (da intendersi in ordine gerarchico):

a) proposte presentate da Associazioni e altre formazioni sociali (es. comitati di quartiere);

b) maggior punteggio determinato secondo la seguente tabella:

Valore ISEE/Condizione	Punteggio
ISEE sino a € 2.500,00	8
ISEE sino a € 4.500,00	6
ISEE sino a € 8.500,00	4
Stato di disoccupazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia anagrafica)	3
Stato di cassa integrazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia anagrafica)	1
Persone che vivono sole e sono prive di una rete familiare di supporto	2
Nuclei monogenitoriali con minori a carico	3
Nuclei familiari con 4 o più figli minori a carico	4
Uno o più componenti della famiglia anagrafica in possesso di certificazione handicap di cui alla Legge n. 104/92 art. 3 comma 3, e/o in possesso di invalidità civile per grave stato di salute (punteggio per ciascun membro familiare)	2
Stato di morosità non colpevole	3

Nel caso di proposte presentate da soggetti collettivi, varrà la media ponderata dei punteggi relativi ai soci o associati in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 4, comma 1; c) ordine di presentazione delle domande al protocollo.

I Consiglier/firmatari

Journe d'réfolairée: Jarourole Joséphones Montolour SUMENENDAMEND ALLANT COMMA 15.

AGARBIE, DOUGLED LE DEMONE

Cuburdanias.

- PRIMADEUA LOS.A) INSEAND IN SOSMIUZOAR IL SECUENTE TESTO

- MERELIE VERDENDE DA ASSOCIAZIONI. E/O CITADINI SIMUALI CILE HON HAMPO MAI MENEFICIATO DELLIE ANE VOLA DIONI DI CUI AC
- CAMPIARE LA DEMONITAZIONE DECLE LEDENE SUCCESSIVE COME
 - LA LEM A) DIVERTA LEM 3)
 - LALED. 4) DIVERTO LEN.C)
 - (A LEX. E) DINEMIA LEM. D)

porere de repolardir Lecerce e coentrelle Journe vole 14/06/2014 Monteslane Al, R

Barcellona P.G., lì 14/06/2016

I Consiglier/firmatari

Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Consiglio Comunale

OGGETTO: EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI

I sottoscritti Consiglieri

VISTA

 la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale inerente "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani"

PROPONGONO

Al Consiglio Comunale il seguente emendamento:

- all'art. 12, comma 1, dopo le parole "I cittadini" aggiungere la parola "singoli"
- all'art. 12, comma 2, dopo la parola "cura" aggiungere il testo "e spese"

TESTO PREVIGENTE

- 1. I cittadini che svolgono il servizio di cittadinanza attiva saranno assicurati a cura e spese dell'Amministrazione comunale per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento dell'attività, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, in conformità alle previsioni di legge.
- 2. Per quanto attiene alle associazioni o alle formazioni sociali di cui all'art. 3 comma 2, le stesse dovranno provvedere a propria cura agli adempimenti assicurativi necessari.
- 3. Il cittadino attivo/associazione risponderà personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperti dalle polizze assicurative.

TESTO RISULTANTE

- 1. I cittadini singoli che svolgono il servizio di cittadinanza attiva saranno assicurati a cura e spese dell'Amministrazione comunale per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento dell'attività, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, in conformità alle previsioni di legge.
- 2. Per quanto attiene alle associazioni o alle formazioni sociali di cui all'art. 3 comma 2, le stesse dovranno provvedere a propria cura e spese agli adempimenti assicurativi necessari.
- 3. Il cittadino attivo/associazione risponderà personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperti dalle polizze assicurative.

Barcellona P.G., lì 14/06/2016

parere d'rejolande
leures et autobile:

forrorroll
solo [2016]

I Consiglieri firmatari

Al Sindaco Al Presidente del Consiglio Comunale Al Consiglio Comunale

OGGETTO: EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI

I sottoscritti Consiglieri

VISTA

 la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale inerente "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani"

PROPONGONO

Al Consiglio Comunale il seguente emendamento:

 all'art. 9, comma 3, dopo le parole "L'Amministrazione" aggiungere il seguente testo ", compatibilmente con la propria organizzazione e dotazione di risorse, anche finanziarie e di personale, "

TESTO PREVIGENTE

3. L'Amministrazione mette a disposizione dei cittadini attivi le competenze dei propri dipendenti e fornitori, e favorisce l'incontro con le competenze presenti all'interno della comunità e liberamente offerte, per trasferire conoscenze e metodologie utili ad operare correttamente nella cura condivisa dei beni comuni.

TESTO RISULTANTE

3. L'Amministrazione, compatibilmente con la propria organizzazione e dotazione di risorse, anche finanziarie e di personale, mette a disposizione dei cittadini attivi le competenze dei propri dipendenti e fornitori, e favorisce l'incontro con le competenze presenti all'interno della comunità e liberamente offerte, per trasferire conoscenze e metodologie utili ad operare correttamente nella cura condivisa dei beni comuni.

Barcellona P.G., lì 14/06/2016

porere d'refolardé la : beence d'averble

solo [2016] thousand Onsiglieri firmatari

EMENDAMENTO Nº 6

Al Sindaco Al Presidente del Consiglio Comunale Al Consiglio Comunale

OGGETTO: EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI

I sottoscritti Consiglieri

VISTA

• la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale inerente "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani"

PROPONGONO

Al Consiglio Comunale il seguente emendamento:

- aggiungere, dopo l'art. 18, i seguenti articoli:
 - "Art. 19 Trattamento dei dati personali
 - 1. I dati personali acquisiti dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto in ragione dell'applicazione del presente regolamento sono trattati in modo riservato ai soli fini dello svolgimento delle funzioni ivi previste e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge che tutelano la privacy.

Art. 20 – Pubblicità

- 1. Del presente regolamento verrà data pubblicizzazione nei modi e nelle forme previste dalla Legge e dai Regolamenti comunali"
- modificare la numerazione del previgente art. 19 in art. 21.

TESTO PREVIGENTE

Art. 18 - Clausole interpretative

- 1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alle attività di servizio civico.
- 2. L'applicazione delle presenti disposizioni in modo funzionale alla effettiva collaborazione con i cittadini attivi è espressione di spirito di servizio verso la comunità da parte dei Responsabili chiamate ad applicarle e tale propensione deve essere positivamente considerata in sede di valutazione.
- 3. La Giunta comunale, con proprio provvedimento, potrà fornire interpretazioni autentiche alle norme del presente regolamento.

Art. 19 - Entrata in vigore

- 1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
- 2. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno.

3. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento dei cittadini attivi, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.

TESTO RISULTANTE

Art. 18 - Clausole interpretative

- 1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alle attività di servizio civico.
- 2. L'applicazione delle presenti disposizioni in modo funzionale alla effettiva collaborazione con i cittadini attivi è espressione di spirito di servizio verso la comunità da parte dei Responsabili chiamate ad applicarle e tale propensione deve essere positivamente considerata in sede di valutazione.
- 3. La Giunta comunale, con proprio provvedimento, potrà fornire interpretazioni autentiche alle norme del presente regolamento.

Art. 19 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali acquisiti dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto in ragione dell'applicazione del presente regolamento sono trattati in modo riservato ai soli fini dello svolgimento delle funzioni ivi previste e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge che tutelano la privacy.

Art. 20 – Pubblicità

1. Del presente regolamento verrà data pubblicizzazione nei modi e nelle forme previste dalla Legge e dai Regolamenti comunali

Art. 21 - Entrata in vigore

- 1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
- 2. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno.
- 3. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento dei cittadini attivi, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.

Barcellona P.G., lì 14/06/2016

Porer de replandes: le:

prendes de la contraction d

I Consiglier firmatari

EHENDAMENTO A7

Al Sindaco Al Presidente del Consiglio Comunale Al Consiglio Comunale

OGGETTO: EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI

I sottoscritti Consiglieri

VISTA

• la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale inerente "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani"

PROPONGONO

Al Consiglio Comunale il seguente emendamento:

- all'art. 7, comma 1, eliminare il testo ", nel rispetto" :
- eliminare il comma 3 dell'art. 13

TESTO PREVIGENTE

Art. 7 - Proposte di collaborazione

1. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi, il Comune individua, nel rispetto la struttura deputata alla gestione delle proposte di collaborazione. Tale struttura provvede direttamente all'attivazione degli uffici interessati, costituendo per il proponente l'unico interlocutore nel rapporto con l'amministrazione.

Art. 13 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

- 1. Il Comune fornisce i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività e, nei limiti delle risorse disponibili, i beni strumentali ed i materiali di consumo salvo quanto diversamente stabilito nel patto di collaborazione per prestazioni che necessitano di apposite attrezzature non possedute dal comune.
- 2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
- 3. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini ed associazione al fine di svolgere attività analoghe.

TESTO RISULTANTE

Art. 7 - Proposte di collaborazione

1. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi, il Comune individua la struttura deputata alla gestione delle proposte di collaborazione. Tale struttura provvede direttamente all'attivazione degli uffici interessati, costituendo per il proponente l'unico interlocutore nel rapporto con

Art. 13 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

- 1. Il Comune fornisce i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività e, nei limiti delle risorse disponibili, i beni strumentali ed i materiali di consumo salvo quanto diversamente stabilito nel patto di collaborazione per prestazioni che necessitano di apposite attrezzature non possedute dal comune.
- 2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

Barcellona P.G., lì 14/06/2016

porere d'réplantésile: le contessile: Javour vole Javour vole Job / 2016 polone I Configueri firmatari

EHENDAMENTO M8

Al Sindaco Al Presidente del Consiglio Comunale Al Consiglio Comunale

OGGETTO: EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI

I sottoscritti Consiglieri

VISTA

 la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale inerente "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani"

PROPONGONO

Al Consiglio Comunale il seguente emendamento:

• all'art. 7, comma 16, eliminare il testo "applicando il presente anche per la compensazione di eventuali altri debiti dovuti da residenti o associazioni al comune a prescindere dal titolo che ha generato tali pendenze"

TESTO PREVIGENTE

16. In osservanza dei principi ispiratori del presente Regolamento:

- con particolare riguardo ai principi di amministrazione condivisa e cittadinanza attiva;
- nell'ottica di favor normativo verso l'impegno civico da parte dei cittadini e di aiuto concreto da parte dell'Amministrazione a favore delle persone e delle famiglie bisognose;
- per agevolare la programmazione economica dell'ente, dato che l'ammontare totale di agevolazioni tributarie o economiche sarà quantificato unitariamente;

l'Amministrazione può riservarsi la facoltà di prevedere altre forme di sostegno da parte del Comune'a favore dei cittadini attivi applicando il presente anche per la compensazione di eventuali altri debiti dovuti da residenti o associazioni al comune a prescindere dal titolo che ha generato tali pendenze. Tali agevolazioni saranno determinate, secondo le modalità indicate nel presente regolamento, dalla Giunta e i cittadini potranno beneficiarne purché in regola con il possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 4 del presente Regolamento.

Al fine di evitare la produzione di danni patrimoniali o di altro genere di responsabilità amministrativa e contabile, la concessione di tali benefici potrà avere luogo soltanto se il progetto di collaborazione, approvato contestualmente dal Comune e dal cittadino attivo, presenterà nel complesso caratteri di economicità in capo all'Amministrazione.

TESTO RISULTANTE

16. In osservanza dei principi ispiratori del presente Regolamento:

- con particolare riguardo ai principi di amministrazione condivisa e cittadinanza attiva;
- nell'ottica di favor normativo verso l'impegno civico da parte dei cittadini e di aiuto concreto da parte dell'Amministrazione a favore delle persone e delle famiglie bisognose;

 per agevolare la programmazione economica dell'ente, dato che l'ammontare totale di agevolazioni tributarie o economiche sarà quantificato unitariamente;

l'Amministrazione può riservarsi la facoltà di prevedere altre forme di sostegno da parte del Comune a favore dei cittadini attivi. Tali agevolazioni saranno determinate, secondo le modalità indicate nel presente regolamento, dalla Giunta e i cittadini potranno beneficiarne purché in regola con il possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 4 del presente Regolamento.

Al fine di evitare la produzione di danni patrimoniali o di altro genere di responsabilità amministrativa e contabile, la concessione di tali benefici potrà avere luogo soltanto se il progetto di collaborazione, approvato contestualmente dal Comune e dal cittadino attivo, presenterà nel complesso caratteri di economicità in capo all'Amministrazione.

Barcellona P.G., lì 14/06/2016

porve d'repolour de levere la controle 106/2016 Aslow Consiglier firmatari

Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Consiglio Comunale

OGGETTO: EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI

I sottoscritti Consiglieri

VISTA

• la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale inerente "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani"

PROPONGONO

Al Consiglio Comunale il seguente emendamento:

- cambiare la rubrica dell'art. 11 in "Esenzioni ed agevolazioni in materia di tributi locali"
- sostituire il testo dell'art. 11, comma 1, con il seguente "1. Entro il termine per l'approvazione del bilancio la Giunta stabilisce, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, il montante massimo delle riduzioni/esenzioni concedibili ai sensi dell'art. 24 del D.L. 133/2014 e dell'art. 190 del D.Lgs. 50/2016 a seguito dell'attivazione del patto di collaborazione nonché i relativi criteri di assegnazione."
- all'art. 11, comma 3, dopo le parole "riduzione/esenzione tributaria" inserire il seguente testo "ai sensi dell'art. 24 del D.L. 133/2014 e dell'art. 190 del D.Lgs. 50/2016"

TESTO PREVIGENTE

Art. 11 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

- 1. Entro il termine per l'approvazione del bilancio e la definizione delle tariffe la Giunta propone al consiglio comunale il montante massimo di quanto compensabile mediante l'attivazione del patto di collaborazione nonché i relativi criteri di assegnazione.
- 2. Le attività svolte nell'ambito del presente regolamento sono considerate di particolare interesse pubblico agli effetti delle agevolazioni previste dai regolamenti tributari vigenti.
- 3. Qualora il servizio civico sia svolto da una associazione o formazione sociale, la riduzione/esenzione tributaria potrà essere concessa solo ai soci o associati che rispettino tutti i requisiti di cui all'art. 4, comma 1.

TESTO RISULTANTE

Art. 11 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di tributi locali

- 1. Entro il termine per l'approvazione del bilancio la Giunta stabilisce, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, il montante massimo delle riduzioni/esenzioni concedibili ai sensi dell'art. 24 del D.L. 133/2014 e dell'art. 190 del D.Lgs. 50/2016 a seguito dell'attivazione del patto di collaborazione nonché i relativi criteri di assegnazione.
- 2. Le attività svolte nell'ambito del presente regolamento sono considerate di particolare interesse pubblico agli effetti delle agevolazioni previste dai regolamenti tributari vigenti.

in extiliored distributivis distributivis de en ancientificata e ele unha describura particular de encontrol de encontrol

3. Qualora il servizio civico sia svolto da una associazione o formazione sociale, la riduzione/esenzione tributaria ai sensi dell'art. 24 del D.L. 133/2014 e dell'art. 190 del D.Lgs. 50/2016 potrà essere concessa solo ai soci o associati che rispettino tutti i requisiti di cui all'art. 4, comma 1.

Barcellona P.G., lì 14/06/2016

porure of replantible:

le control l'algorité

le l'algorité

l'al

I Consiglieri firmatari

FLENDAMENTO Nº 10

Al Sindaco Al Presidente del Consiglio Comunale Al Consiglio Comunale

OGGETTO: EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI

I sottoscritti Consiglieri

VISTA

 la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale inerente "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani"

PROPONGONO

Al Consiglio Comunale il seguente emendamento:

- all'art. 16, comma 3, sostituire la parola "supervisore" con il seguente testo "dipendente comunale che abbia il ruolo di supervisore e "
- eliminare il comma 4 dell'art. 16

TESTO PREVIGENTE

Art. 16 - Prevenzione dei rischi

- 1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per il servizio civico e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
- 2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni impartite.
- 3. Con riferimento agli interventi a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.
- 4. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

TESTO RISULTANTE

Art. 16 - Prevenzione dei rischi

- 1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per il servizio civico e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
- 2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni impartite.

A STATE OF THE LOT SHELLET OF THE MODIFIED AT STATE AND A LOCAL PROPERTY OF THE STATE OF THE STA

3. Con riferimento agli interventi a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un dipendente comunale che abbia il ruolo di supervisore e cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.

Barcellona P.G., lì 14/06/2016

pren di replandissile: Jeune de contasile: Josephen de contasile:

Hostemente alla esteparie

Al Sindaco Al Presidente del Consiglio Comunale Al Consiglio Comunale

OGGETTO: EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI

I sottoscritti Consiglieri

VISTA

 la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale inerente "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani"

PROPONGONO

Al Consiglio Comunale il seguente emendamento:

- sostituire il testo dell'art. 1, comma 1, con il seguente "1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione per la cura, il recupero e lo sviluppo dei beni comuni urbani, in attuazione dell'art.118, ultimo comma, della Costituzione, dell'art.24 del D.L. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164 e dell'art. 190 del D.Lgs. 50/2016."
- sostituire il testo dell'art. 2, comma 1, lettere e) ed f) con il seguente "e) "Baratto amministrativo": complesso delle forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione per la cura, il recupero e lo sviluppo dei beni comuni urbani, in attuazione dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione, dell'art. 24 del D.L. n. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 Novembre 2014, n. 164 e dell'art. 190 del D.Lgs. 50/2016 e in riferimento alle quali sono previsti benefici, agevolazioni ed esenzioni tributarie. f) "Interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici": interventi volti alla protezione, conservazione, alla manutenzione e/o recupero dei beni comuni urbani, aree in disuso e degradate o comunque da recuperare e manutenere ed immobili, per garantire e migliorare la loro fruibilità collettiva e qualità che rientrano nelle tipologie di cui all'art.24 del D.L. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, e dell'art. 190 del D.Lgs. 50/2016."
- all'art. 3, comma 1, dopo il testo "133/2014" inserire il testo " e dall'art. 190 del D.Lgs. 50/2016"
- all'art. 7. comma 12, dopo il testo "133/2014" inserire il testo " e all'art. 190 del D.Lgs. 50/2016"
- all'art. 7, comma 17, dopo il testo "133/2014" inserire il testo " e all'art. 190 del D.Lgs. 50/2016"

TESTO PREVIGENTE

Art. 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione per la cura, il recupero e lo sviluppo dei beni comuni urbani, in attuazione dell'art.118, ultimo comma, della

Costituzione e dell'art.24 del D.L. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164.

Art. 2 - Definizioni

- 1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
- e) "Baratto amministrativo": complesso delle forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione per la cura, il recupero e lo sviluppo dei beni comuni urbani, in attuazione dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione e dell'art. 24 del D.L. n. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 Novembre 2014, n. 164, e in riferimento alle quali sono previsti benefici, agevolazioni ed esenzioni tributarie.
- f) "Interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici": interventi volti alla protezione, conservazione, alla manutenzione e/o recupero dei beni comuni urbani, aree indisuso e degradate o comunque da recuperare e manutenere ed immobili, per garantire e migliorare la loro fruibilità collettiva e qualità che rientrano nelle tipologie di cui all'art.24 del D.L. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164.

Art. 3 - I cittadini attivi

1. L'intervento di cura e di recupero dei beni comuni urbani secondo quanto previsto dall'art. 24 D.L. n. 133/2014, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 4 del presente regolamento.

Art. 7 - Proposte di collaborazione

- 12. La proposta di collaborazione è sottoposta al vaglio della Giunta, che definisce anche la tipologia, l'entità e le condizioni per l'applicazione a ciascun servizio della riduzione/esenzione tributaria nei casi rientranti nelle previsioni di cui all'art. 24 del D.L.133/2014 e/o le eventuali forme di sostegno del Comune nei casi previsti dall'art. 6 del presente regolamento, comunque nei limiti e secondo i criteri definiti annualmente con delibera di Giunta comunale ai sensi del comma 17.
- 17. La Giunta comunale, entro il termine per l'approvazione del bilancio e la definizione delle tariffe, stabilisce l'importo massimo erogabile sia direttamente a titolo di sostegno a favore dei soggetti coinvolti nelle attività di cui al presente regolamento, sia indirettamente a titolo di esenzione tributaria nei casi rientranti nelle previsioni di cui all'art. 24 del D.L.133/2014, nonché i relativi criteri di assegnazione.

TESTO RISULTANTE

Art. 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione per la cura, il recupero e lo sviluppo dei beni comuni urbani, in attuazione dell'art.118, ultimo comma, della Costituzione, dell'art.24 del D.L. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164 e dell'art. 190 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 2 - Definizioni

- 1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
- e) "Baratto amministrativo": complesso delle forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione per la cura, il recupero e lo sviluppo dei beni comuni urbani, in attuazione dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione, dell'art. 24 del D.L. n. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 Novembre 2014, n. 164 e dell'art. 190 del D.Lgs. 50/2016 e in riferimento alle quali sono previsti benefici, agevolazioni ed esenzioni tributarie.
- f) "Interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici": interventi volti alla protezione, conservazione, alla manutenzione e/o recupero dei beni comuni urbani, aree in disuso e degradate o comunque da recuperare e manutenere ed immobili, per garantire e migliorare la loro fruibilità collettiva e qualità che rientrano nelle tipologie di cui all'art.24 del D.L. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, e dell'art. 190 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 3 - I cittadini attivi

1. L'intervento di cura e di recupero dei beni comuni urbani secondo quanto previsto dall'art. 24 D.L. n. 133/2014 e dall'art. 190 del D.Lgs. 50/2016, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 4 del presente regolamento.

Art. 7 - Proposte di collaborazione

- 12. La proposta di collaborazione è sottoposta al vaglio della Giunta, che definisce anche la tipologia, l'entità e le condizioni per l'applicazione a ciascun servizio della riduzione/esenzione tributaria nei casi rientranti nelle previsioni di cui all'art. 24 del D.L.133/2014 e all'art. 190 del D.lgs. 50/2016 e/o le eventuali forme di sostegno del Comune nei casi previsti dall'art. 6 del presente regolamento, comunque nei limiti e secondo i criteri definiti annualmente con delibera di Giunta comunale ai sensi del comma 17.
- 17. La Giunta comunale, entro il termine per l'approvazione del bilancio e la definizione delle tariffe, stabilisce l'importo massimo erogabile sia direttamente a titolo di sostegno a favore dei soggetti coinvolti nelle attività di cui al presente regolamento, sia indirettamente a titolo di esenzione tributaria nei casi rientranti nelle previsioni di cui all'art. 24 del D.L.133/2014 e all'art. 190 del D.Lgs. 50/2016, nonché i relativi criteri di assegnazione.

Barcellona P.G., li 14/06/2016

Drove al-repolourité ile:

Aleuse alour fontolour

John 196/2016

Consiglieri firmatari

ENENDAMENTO M12

Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Consiglio Comunale

OGGETTO: EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI

I sottoscritti Consiglieri

VISTA

 la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale inerente "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani"

PROPONGONO

Al Consiglio Comunale il seguente emendamento:

- cambiare la rubrica dell'art. 8 in "Contratto di partenariato sociale"
- all'art. 8 sostituire la parola "patto" con la parola "contratto"
- sostituire nel regolamento i riferimenti al "patto di collaborazione" con riferimenti al "contratto di partenariato sociale"

TESTO PREVIGENTE

Art. 8 - Patto di collaborazione

- 1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente regolamento.
- 2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
 - a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
 - b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
 - c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
 - a) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;

কৰি এই বিনামিত কৰি বাংলালৈ কৰে কৰে ল' কৰি নিজ্ঞানী কৰি কৰিছে। বিনামিত কৰি বাংলালৈ কৰি বিনামিত কৰি বাংলালৈ কৰি ব

- b) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e recupero dei beni urbani, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt.
 12, 16 e 17 del presente regolamento nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
- c) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
- d) Il valore della prestazione, a seguito di valutazione degli uffici comunali, sulla base della valutazione del servizio prestato;

- e) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare e che, per le attività di cui all'art. 5, si sostanzieranno nelle agevolazioni di cui al successivo art. 11;
- f) le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione;
- g) l'eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto;
- h) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni e ogni altro effetto rilevante;
- i) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati;
- j) le eventuali facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alle azioni che intendono intraprendere o alle iniziative di promozione e di autofinanziamento. Le facilitazioni possono consistere, in particolare, nella riduzione dei tempi dell'istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione tra i cittadini attivi e gli uffici comunali.
- 3. La realizzazione degli interventi di cura occasionale non richiede, di norma, la sottoscrizione del patto di collaborazione, ma unicamente di un disciplinare con cui il cittadino attivo si obbliga al rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento.
- 4. Al termine dello svolgimento dell'attività di cui al patto di collaborazione, la struttura deputata alla gestione della proposta di collaborazione prepara una relazione che evidenzi le azioni e i servizi resi, i risultati raggiunti e le risorse disponibili e utilizzate. Tale relazione dovrà essere sottoposta alla Giunta e pubblicata sul sito internet del Comune, in modo di consentire alla cittadinanza di apprezzare i risultati dell'attività svolta a fronte della quale i soggetti proponenti hanno ottenuto un'agevolazione tributaria o altra forma di sostegno da parte del Comune.
- 5. La prestazione di servizi in favore del Comune in esecuzione del presente regolamento non determina in alcun modo la costituzione di un rapporto d'impiego, né costituisce titolo giuridico per rivendicarlo.

TESTO RISULTANTE

Art. 8 - Contratto di partenariato sociale

- 1. Il contratto di partenariato sociale è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente regolamento.
- 2. Il contenuto del contratto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il contratto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
 - k) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;

- l) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa:
- m) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
- a) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del contratto;
- b) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e recupero dei beni urbani, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt.
 12, 16 e 17 del presente regolamento nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
- c) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
- d) Il valore della prestazione, a seguito di valutazione degli uffici comunali, sulla base della valutazione del servizio prestato;
- e) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare e che, per le attività di cui all'art. 5, si sostanzieranno nelle agevolazioni di cui al successivo art. 11;
- f) le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione;
- g) l'eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del contratto;
- h) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del contratto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni e ogni altro effetto rilevante;
- i) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati;
- j) le eventuali facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alle azioni che intendono intraprendere o alle iniziative di promozione e di autofinanziamento. Le facilitazioni possono consistere, in particolare, nella riduzione dei tempi dell'istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione tra i cittadini attivi e gli uffici comunali.
- 3. La realizzazione degli interventi di cura occasionale non richiede, di norma, la sottoscrizione del contratto di partenariato sociale, ma unicamente di un disciplinare con cui il cittadino attivo si obbliga al rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento.
- 4. Al termine dello svolgimento dell'attività di cui al contratto di partenariato sociale, la struttura deputata alla gestione della proposta di collaborazione prepara una relazione che evidenzi le azioni e i servizi resi, i risultati raggiunti e le risorse disponibili e utilizzate. Tale relazione dovrà essere sottoposta alla Giunta e pubblicata sul sito internet del Comune, in modo di consentire alla cittadinanza di apprezzare i risultati dell'attività svolta a fronte della quale i soggetti proponenti

hanno ottenuto un'agevolazione tributaria o altra forma di sostegno da parte del Comune.

5. La prestazione di servizi in favore del Comune in esecuzione del presente regolamento non determina in alcun modo la costituzione di un rapporto d'impiego, né costituisce titolo giuridico per rivendicarlo.

Barcellona P.G., lì 14/06/2016

Mocked Monthon

l Consiglieri firmatari



Comune di Barcellona Pozzo di Gotto

Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 30/06/2016

INDICE

CAPO I - Disposizioni generali

- Art. 1 Finalità, oggetto ed ambito di applicazione
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 I cittadini attivi
- Art. 4 Requisiti per l'attivazione degli interventi
- Art. 5 Interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici
- Art. 6 Ulteriori aree di intervento

CAPO II - Procedure amministrative

- Art. 7 Proposte di collaborazione
- Art. 8 contratto di partenariato sociale
- Art. 9 Formazione
- Art. 10 Il ruolo delle scuole
- Art. 11 Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

CAPO III - Forme di sostegno

- Art. 12 Assicurazione
- Art. 13 Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale
- Art. 14 Autofinanziamento
- Art. 15 Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

CAPO IV - Responsabilità e vigilanza

- Art. 16 Prevenzione dei rischi
- Art. 17 Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità
- Art. 18 Clausole interpretative
- Art. 19 Entrata in vigore

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

- 1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione per la cura, il recupero e lo sviluppo dei beni comuni urbani, in attuazione dell'art.118, ultimo comma, della Costituzione, dell'art.24 del D.L. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164 e dell'art. 190 del D.Lgs. 50/2016.
- Le disposizioni si applicano nei casi in cui l'intervento dei cittadini per la cura e il recupero dei beni comuni urbani richieda la collaborazione o risponda alla sollecitazione dell'amministrazione comunale, o nei casi in cui sia sollecitata dai cittadini stessi.
- 3. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.
- 4. Il presente regolamento in particolare disciplina lo svolgimento del servizio di cittadinanza attiva espressione del contributo concreto al benessere della collettività, con l'obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia con l'istituzione locale e tra i cittadini stessi.
- 5. Il cittadino attivo è esempio per lo sviluppo della coscienza civica, protagonista della realtà comunale, attore dello sviluppo locale.

Art. 2 - Definizioni

- 1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
- a) "Beni comuni urbani": i beni, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118, ultimo comma, della Costituzione, per condividere con l'amministrazione la responsabilità della loro cura, conservazione, recupero e/o sviluppo, al fine di migliorarne la fruizione collettiva.
- b) "Cittadini attivi": tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per la cura ed il recupero dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento.
- c) "Comune o Amministrazione": il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.
- d) "Gestione condivisa": interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dai cittadini e dall'amministrazione con carattere di continuità e di inclusività.
- e) "Baratto amministrativo": complesso delle forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione per la cura, il recupero e lo sviluppo dei beni comuni urbani, in attuazione dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione, dell'art. 24 del D.L. n. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 Novembre 2014, n. 164 e dell'art. 190 del D.Lgs. 50/2016 e in riferimento alle quali sono previsti benefici, agevolazioni ed esenzioni tributarie.
- f) "Interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici": interventi volti alla protezione, conservazione, alla manutenzione e/o recupero dei beni comuni urbani, aree in disuso e degradate o comunque da recuperare e manutenere ed immobili, per garantire

e migliorare la loro fruibilità collettiva e qualità che rientrano nelle tipologie di cui all'art.24 del D.L. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, e dell'art. 190 del D.Lgs. 50/2016.

- g) "Ulteriori aree di intervento': intervento di cura e di manutenzione dei beni comuni urbani immateriali e digitali.
- h) "contratto di partenariato sociale": il patto attraverso il quale Comune e cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani.
- i) "Proposta di collaborazione": la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.
- j) "Rete civica": lo spazio sul sito istituzionale dedicato al servizio di cittadinanza attiva per la pubblicazione di informazioni e notizie e la partecipazione a percorsi di condivisione.
- k) "Servizio civico": l'attività svolta dai cittadini attivi ed avente ad oggetto gli interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani o la loro gestione condivisa.
- I) "Aree ed immobili pubblici": aree verdi, piazze, strade, marciapiedi, edifici e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

Art. 3 - I cittadini attivi

- 1. L'intervento di cura e di recupero dei beni comuni urbani secondo quanto previsto dall'art. 24 D.L. n. 133/2014 e dall'art. 190 del D.Lgs. 50/2016, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 4 del presente regolamento.
- I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura e di recupero dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.
- 3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'art. 8 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.
- 4. I patti di collaborazione di cui al successivo art.8 del presente regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.
- 5. Il Comune ammette la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'ente ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.
- 6. Gli interventi di cura e recupero dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con i cittadini.

Art. 4 - Requisiti per l'attivazione degli interventi

1. I cittadini che intendono svolgere servizi e interventi di cui al presente regolamento devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere residenti nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
- b) avere età non inferiore ad anni 18
- c) possedere idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell'attività o del servizio da svolgersi
- 2. Sono in ogni caso esclusi coloro nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per delitti contro la Pubblica Amministrazione, il patrimonio, l'ordine pubblico, per i reati di cui agli artt. 600, 600bis, 600ter, 600quater, 600quater-1 e per i delitti contro la libertà personale
- 3. Per le Associazioni e le altre formazioni sociali di cui all'art. 3 secondo comma del presente regolamento i requisiti richiesti sono:
 - sede legale nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
 - scopi perseguiti compatibili con le finalità istituzionali del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
 - che i propri soci o associati possiedano i requisiti di cui al comma 1.

Fermo restando i requisiti di cui al comma 1, lett. b) e c), qualora soltanto alcuni dei soci o associati possiedano il requisito di cui al comma 1, lett. a), non è inibito all'associazione o altra formazione sociale di presentare progetti di intervento, ma le esenzioni ed agevolazioni di cui al successivo art. 10 potranno essere concesse esclusivamente ai soci o associati che integrano anche il detto requisito.

4. L'attività svolta nell'ambito del servizio civico di cui al presente regolamento non determina in alcun modo l'instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia con il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

Art. 5 - Interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici

1. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzabili, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano.

Art. 6 - Ulteriori aree di intervento

- 1. Il Comune promuove l'innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella società, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali e che nel contempo attivino legami sociali, anche attraverso piattaforme e ambienti digitali.
- 2. Il Comune promuove l'innovazione sociale per la produzione di servizi collaborativi. Al fine di ottimizzare o di integrare l'offerta di servizi pubblici o di offrire risposta alla emersione di nuovi bisogni sociali, il Comune favorisce il coinvolgimento diretto dell'utente finale di un servizio nel suo processo di progettazione, infrastrutturazione ed erogazione. La produzione di servizi collaborativi sociali viene promossa per attivare processi di generazione e cura di beni comuni materiali, immateriali e digitali.
- 3. Il Comune favorisce l'innovazione digitale attraverso interventi di partecipazione all'ideazione, al disegno e alla realizzazione di servizi e applicazioni per la rete civica da parte della comunità, con particolare attenzione all'uso di dati e infrastrutture aperti, in un'ottica di beni comuni digitali.

- 4. Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità.
- 5. Il Comune promuove la creatività urbana anche attraverso la valorizzazione temporanea di spazi e immobili di proprietà comunale in attesa di una destinazione d'uso definitiva. I suddetti beni possono essere destinati a usi temporanei valorizzandone la vocazione artistica, evitando in tal modo la creazione di vuoti urbani e luoghi di conflitto sociale.

CAPO II - Procedure amministrative

Art. 7 - Proposte di collaborazione

- 1. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi, il Comune individua la struttura deputata alla gestione delle proposte di collaborazione. Tale struttura provvede direttamente all'attivazione degli uffici interessati, costituendo per il proponente l'unico interlocutore nel rapporto con l'amministrazione.
- 2. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:
 - a) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'amministrazione:
 - b) la proposta sia presentata dai cittadini, negli ambiti previsti dal presente regolamento.
- 3. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1, l'iter procedurale è definito dall'avviso con cui il Comune invita i cittadini attivi a presentare progetti, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.
- 4. Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1, la struttura deputata alla gestione della proposta di collaborazione comunica al proponente il tempo necessario alla conclusione dell'iter istruttorio in relazione alla complessità dell'intervento ed alla completezza degli elementi forniti.
- 5. Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere il consenso del comune.
- 6. Sono disposte adeguate forme di pubblicità della proposta di collaborazione, al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.
- 7. La proposta di collaborazione dovrà indicare:
 - generalità complete del proponente (singolo o associato)
 - attestazione di possesso dei requisiti richiesti dall'art. 4
 - attività-servizio a cui si intende partecipare ovvero proposte di attività-servizio da svolgere nell'ambito delle attività-servizi previsti dal presente Regolamento, con relativo progetto attuativo
 - disponibilità in termini di tempo
 - eventuali attrezzature da mettere a disposizione.

- 8. Qualora la proposta di collaborazione abbia ad oggetto azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il contratto di partenariato sociale può prevedere l'affiancamento dei dipendenti comunali ai cittadini nell'attività di progettazione necessaria alla valutazione conclusiva e alla realizzazione della proposta.
- 9. La proposta di collaborazione viene sottoposta alla valutazione degli uffici e dei gestori dei servizi pubblici coinvolti per una prima valutazione tecnica e finanziaria della proposta stessa in relazione alle linee di programmazione delle attività dell'ente.
- 10. La struttura procedente, sulla base delle valutazioni acquisite, predispone tutti gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione e la sottopone al vaglio della Giunta.
- 11. Qualora ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o finanziarie per procedere la struttura lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni, previa informativa alla Giunta comunale.
- 12. La proposta di collaborazione è sottoposta al vaglio della Giunta, che definisce anche la tipologia, l'entità e le condizioni per l'applicazione a ciascun servizio della riduzione/esenzione tributaria nei casi rientranti nelle previsioni di cui all'art. 24 del D.L.133/2014 e all'art. 190 del D.lgs. 50/2016 e/o le eventuali forme di sostegno del Comune nei casi previsti dall'art. 6 del presente regolamento, comunque nei limiti e secondo i criteri definiti annualmente con delibera di Giunta comunale ai sensi del comma 17.
- 13. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude, se necessario ai sensi del successivo art. 8, con la sottoscrizione del contratto di partenariato sociale, che rientra tra le competenze gestionali del Responsabile.
- 14. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sul sito del Comune al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.
- 15. L'Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di stabilire un numero massimo di soggetti da coinvolgere nelle attività di cui al presente Regolamento.

In tal caso le proposte verranno selezionate utilizzando i seguenti criteri (da intendersi in ordine gerarchico):

- a) proposte presentate da Associazioni e/o cittadini singoli che non hanno mai beneficiato delle agevolazioni di cui al presente regolamento;
- b) proposte presentate da Associazioni e altre formazioni sociali (es. comitati di quartiere);
- c) maggior punteggio determinato secondo la seguente tabella:

Valore ISEE/Condizione	Punteggio	
ISEE sino a € 2.500,00	8	
ISEE sino a € 4.500,00	6	
ISEE sino a € 8.500,00	4	
Stato di disoccupazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia anagrafica)	3	
Stato di cassa integrazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia anagrafica)	1	
Persone che vivono sole e sono prive di una rete familiare	2	

di supporto	
Nuclei monogenitoriali con minori a carico	3
Nuclei familiari con 4 o più figli minori a carico	4
Uno o più componenti della famiglia anagrafica in possesso di certificazione handicap di cui alla Legge n. 104/92 art. 3 comma 3, e/o in possesso di invalidità civile per grave stato di salute (punteggio per ciascun membro familiare)	2
Stato di morosità non colpevole	3

Nel caso di proposte presentate da soggetti collettivi, varrà la media ponderata dei punteggi relativi ai soci o associati in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 4, comma 1;

- d) ordine di presentazione delle domande al protocollo.
- 16. In osservanza dei principi ispiratori del presente Regolamento:
 - con particolare riguardo ai principi di amministrazione condivisa e cittadinanza attiva;
 - nell'ottica di favor normativo verso l'impegno civico da parte dei cittadini e di aiuto concreto da parte dell'Amministrazione a favore delle persone e delle famiglie bisognose;
 - per agevolare la programmazione economica dell'ente, dato che l'ammontare totale di agevolazioni tributarie o economiche sarà quantificato unitariamente;

l'Amministrazione può riservarsi la facoltà di prevedere altre forme di sostegno da parte del Comune a favore dei cittadini attivi. Tali agevolazioni saranno determinate, secondo le modalità indicate nel presente regolamento, dalla Giunta e i cittadini potranno beneficiarne purché in regola con il possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 4 del presente Regolamento.

Al fine di evitare la produzione di danni patrimoniali o di altro genere di responsabilità amministrativa e contabile, la concessione di tali benefici potrà avere luogo soltanto se il progetto di collaborazione, approvato contestualmente dal Comune e dal cittadino attivo, presenterà nel complesso caratteri di economicità in capo all'Amministrazione.

17. La Giunta comunale, entro il termine per l'approvazione del bilancio e la definizione delle tariffe, stabilisce l'importo massimo erogabile sia direttamente a titolo di sostegno a favore dei soggetti coinvolti nelle attività di cui al presente regolamento, sia indirettamente a titolo di esenzione tributaria nei casi rientranti nelle previsioni di cui all'art. 24 del D.L.133/2014 e all'art. 190 del D.Lgs. 50/2016, nonché i relativi criteri di assegnazione.

Art. 8 - Contratto di partenariato sociale

- 1. Il contratto di partenariato sociale è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente regolamento.
- 2. Il contenuto del contratto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il contratto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
 - a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;

- b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
- c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
- d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del contratto;
- e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e recupero dei beni urbani, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 12, 16 e 17 del presente regolamento nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
- f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
- g) Il valore della prestazione, a seguito di valutazione degli uffici comunali, sulla base della valutazione del servizio prestato;
- h) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare e che, per le attività di cui all'art. 5, si sostanzieranno nelle agevolazioni di cui al successivo art. 11;
- i) le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione;
- j) l'eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del contratto;
- k) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del contratto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni e ogni altro effetto rilevante;
- I) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati;
- m) le eventuali facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alle azioni che intendono intraprendere o alle iniziative di promozione e di autofinanziamento. Le facilitazioni possono consistere, in particolare, nella riduzione dei tempi dell'istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione tra i cittadini attivi e gli uffici comunali.
- 3. La realizzazione degli interventi di cura occasionale non richiede, di norma, la sottoscrizione del contratto di partenariato sociale, ma unicamente di un disciplinare con cui il cittadino attivo si obbliga al rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento.
- 4. Al termine dello svolgimento dell'attività di cui al contratto di partenariato sociale, la struttura deputata alla gestione della proposta di collaborazione prepara una relazione che evidenzi le azioni e i servizi resi, i risultati raggiunti e le risorse disponibili e utilizzate. Tale relazione dovrà essere sottoposta alla Giunta e pubblicata sul sito internet del Comune, in modo di consentire alla cittadinanza di apprezzare i risultati dell'attività svolta a fronte della quale i soggetti proponenti hanno ottenuto un'agevolazione tributaria o altra forma di

sostegno da parte del Comune.

5. La prestazione di servizi in favore del Comune in esecuzione del presente regolamento non determina in alcun modo la costituzione di un rapporto d'impiego, né costituisce titolo giuridico per rivendicarlo.

Art. 9 - Formazione

- 1. Il Comune riconosce la formazione come strumento capace di orientare e sostenere le azioni necessarie a trasformare i bisogni che nascono dalla collaborazione tra cittadini e amministrazione, in occasioni di cambiamento.
- 2. La formazione è rivolta sia ai cittadini attivi, sia ai dipendenti ed agli amministratori del Comune, anche attraverso momenti congiunti.
- 3. L'Amministrazione, compatibilmente con la propria organizzazione e dotazione di risorse, anche finanziarie e di personale, mette a disposizione dei cittadini attivi le competenze dei propri dipendenti e fornitori, e favorisce l'incontro con le competenze presenti all'interno della comunità e liberamente offerte, per trasferire conoscenze e metodologie utili ad operare correttamente nella cura condivisa dei beni comuni.
- 4. La formazione rivolta ai cittadini attivi è finalizzata, prioritariamente, all'acquisizione delle seguenti competenze:
 - a) applicare le corrette tecniche di intervento nelle azioni di cura, pulizia e manutenzione;
 - b) acquisire conoscenze sul quadro normativo, sulla prevenzione dei rischi e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
 - c) documentare le attività svolte e rendicontare le forme di sostegno;
 - d) utilizzare consapevolmente le tecnologie, le piattaforme e di media civici.
- 5. La formazione rivolta ai dipendenti e agli amministratori del Comune è finalizzata, prioritariamente, all'acquisizione delle seguenti competenze:
 - a) conoscere e applicare le tecniche di facilitazione, mediazione e ascolto attivo;
 - b) conoscere e utilizzare gli approcci delle metodologie per la progettazione partecipata e per creare e sviluppare comunità;
 - c) conoscere e utilizzare gli strumenti di comunicazione collaborativi, anche digitali.

Art. 10 - Il ruolo delle scuole

- 1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e di recupero dei beni comuni e per le attività di servizio civico.
- 2. Il Comune collabora con le scuole per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'amministrazione condivisa dei beni comuni rivolti agli studenti e alle loro famiglie.
- 3. I patti di collaborazione con le scuole possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curriculari.

CAPO III - Forme di sostegno

Art. 11 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di tributi locali

- 1. Entro il termine per l'approvazione del bilancio la Giunta stabilisce, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, il montante massimo delle riduzioni/esenzioni concedibili ai sensi dell'art. 24 del D.L. 133/2014 e dell'art. 190 del D.Lgs. 50/2016 a seguito dell'attivazione del contratto di partenariato sociale nonché i relativi criteri di assegnazione.
- 2. Le attività svolte nell'ambito del presente regolamento sono considerate di particolare interesse pubblico agli effetti delle agevolazioni previste dai regolamenti tributari vigenti.
- 3. Qualora il servizio civico sia svolto da una associazione o formazione sociale, la riduzione/esenzione tributaria ai sensi dell'art. 24 del D.L. 133/2014 e dell'art. 190 del D.Lgs. 50/2016 potrà essere concessa solo ai soci o associati che rispettino tutti i requisiti di cui all'art. 4, comma 1.

Art. 12 - Assicurazione

- 1. I cittadini singoli che svolgono il servizio di cittadinanza attiva saranno assicurati a cura e spese dell'Amministrazione comunale per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento dell'attività, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, in conformità alle previsioni di legge.
- Per quanto attiene alle associazioni o alle formazioni sociali di cui all'art. 3 comma 2, le stesse dovranno provvedere a propria cura e spese agli adempimenti assicurativi necessari.
- 3. Il cittadino attivo/associazione risponderà personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperti dalle polizze assicurative.

Art. 13 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

- 1. Il Comune fornisce i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività e, nei limiti delle risorse disponibili, i beni strumentali ed i materiali di consumo salvo quanto diversamente stabilito nel contratto di partenariato sociale per prestazioni che necessitano di apposite attrezzature non possedute dal comune.
- 2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

Art. 14 - Autofinanziamento

- 1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le attività di servizio civico a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
- 2. Il contratto di partenariato sociale può prevedere:
 - a) la possibilità per i cittadini attivi di utilizzare, a condizioni agevolate, spazi comunali per l'organizzazione di iniziative di autofinanziamento;
 - b) la possibilità di veicolare l'immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai cittadini;

c) il supporto e l'avallo del Comune ad iniziative di raccolta diffusa di donazioni attraverso l'utilizzo delle piattaforme telematiche dedicate.

Art. 15 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

- 1. Il contratto di partenariato sociale, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative e spazi dedicati negli strumenti informativi.
- 2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.
- 3. Il Comune, al fine di promuovere la diffusione della collaborazione fra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, può favorire il riconoscimento di vantaggi offerti dai privati a favore dei cittadini attivi quali agevolazioni, sconti e simili.

CAPO IV - Responsabilità e vigilanza

Art. 16 - Prevenzione dei rischi

- 1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per il servizio civico e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
- 2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni impartite.
- 3. Con riferimento agli interventi a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un dipendente comunale che abbia il ruolo di supervisore appartenente alla categoria professionale adeguata e cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nel contratto di partenariato sociale.

Art. 17 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

- 1. Il contratto di partenariato sociale indica e disciplina in modo puntuale i compiti concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
- 2. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura e recupero di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.
- 3. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura e recupero di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

CAPO V - Disposizioni finali e transitorie

Art. 18 - Clausole interpretative

- 1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alle attività di servizio civico.
- 2. L'applicazione delle presenti disposizioni in modo funzionale alla effettiva collaborazione con i cittadini attivi è espressione di spirito di servizio verso la comunità da parte dei Responsabili chiamate ad applicarle e tale propensione deve essere positivamente considerata in sede di valutazione.
- 3. La Giunta comunale, con proprio provvedimento, potrà fornire interpretazioni autentiche alle norme del presente regolamento.

Art. 19 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali acquisiti dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto in ragione dell'applicazione del presente regolamento sono trattati in modo riservato ai soli fini dello svolgimento delle funzioni ivi previste e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge che tutelano la privacy.

Art. 20 - Pubblicità

1. Del presente regolamento verrà data pubblicizzazione nei modi e nelle forme previste dalla Legge e dai Regolamenti comunali

Art. 21 - Entrata in vigore

- 1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
- 2. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno.
- 3. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento dei cittadini attivi, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO PROVINCIA MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani.

Settore competente: IV - Servizio TRIBUTI

Proponente: Il Consigliere Comunale Antonio Mami

VISTO lo Statuto Comunale:

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 24 del D.L. 133/2014 convertito in legge con L. 164/2014;

PREMESSO che la crisi economica negli ultimi anni ha colpito in maniera intensa anche la nostra Città, che ha visto purtroppo aumentare in maniera considerevole il numero dei disoccupati e delle famiglie che faticano ad arrivare alla fine del mese e di conseguenza ad onorare i pagamenti dei tributi dovuti;

PREMESSO che l'Ente fatica, in molti casi, a recuperare il gettito dovuto a causa dei motivi sopra citati, aggravando una già complicata situazione economica che deriva in principale misura dagli enormi e difficilmente sostenibili tagli imposti dal governo centrale;

PREMESSO che con l'introduzione nella Costituzione Italiana del c.d. "principio di sussidiarietà" si è determinato un profondo cambiamento nel paradigma su cui è stato tradizionalmente fondato il rapporto tra istituzioni e cittadini, poiché l'art. 118 ultimo comma della Costituzione non solo riconosce la legittimazione dei cittadini nell'intraprendere autonome iniziative per il perseguimento di finalità di interesse generale, ma affida alle istituzioni il compito di favorire ed incentivare tali impulsi;

PREMESSO inoltre che il segnale di svolta rispetto al tradizionale paradigma bipolare del rapporto tra cittadino e pubblico potere è stato introdotto nell'ordinamento primario con l'art. 11 della legge 241/90 e la disciplina del modello procedimentale degli accordi sostitutivi ed integrativi del provvedimento con cui si è aperta una porta ad una sorta di definizione condivisa dell'interesse pubblico mai peraltro approdata, anche dopo la novella costituzionale, ad una vera e propria normazione primaria organica;

omening and the companies of the contraction of the

RILEVATO che l'art. 24 del D.L. 133/2014 rubricato "Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio" determina un passo decisivo nel coinvolgimento della cittadinanza nella cura dei beni comuni urbani;

RILEVATO inoltre che tale articolato, nonostante l'ampliamento del capo di applicazione ottenuto in sede di conversione del decreto, appare ancora riduttivo poiché sembra circoscrivere e legittimare le agevolazioni tributarie solo alla partecipazione attiva dei cittadini per la cura degli immobili e delle aree e non anche per la cura dei beni comuni immateriali e morali che, parimenti, possono essere considerati di una collettività – unitamente all'amministrazione che la rappresenta – come particolarmente bisognosi di intervento e motore dello sviluppo di quella collettività insediata su quel territorio.

RILEVATO che, oggi, il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto non riesce a garantire pienamente gli interventi di manutenzione, pulizia, abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e di beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano;

CONSIDERATO che l'art. 118, comma 1, Cost. attribuisce in via di principio ai Comuni tutte le funzioni amministrative e l'art. 1, comma 1-bis, della legge 241/90 contempla in via preferenziale lo svolgimento di funzioni amministrative mediante atti di natura non autoritativa;

CONSIDERATO inoltre che ai comuni spetta la potestà regolamentare, costituzionalmente riconosciuta, in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;

RITENUTO dunque necessario predisporre, per quanto di competenza, l'atto normativo all'uopo idoneo affinchè il proposito di amministrare insieme con i cittadini possa diventare una politica pubblica strumentale, permanente e trasversale per la cura del paese;

ESAMINATO il teso del regolamento allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, che si compone di n. 19 articoli:

. Compare removed (Microsoft Compare C

ACQUISITI i preventivi e favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, intendendosi quivi integralmente richiamate.
- di approvare il "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazioni dei beni comuni urbani" riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, che si compone di n. 19 articoli ed è confacente all'interesse dell'intestato Ente.
- di dare atto che il Regolamento in oggetto entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della presente deliberazione.
- di dare atto che dal presente provvedimento non derivano impegni di spesa a carico del bilancio comunale.
- di demandare alla Giunta Comunale l'adozione degli atti necessari ad attuare le previsioni regolamentari sul piano organizzativo e gestionale, nonché per l'adozione degli atti di natura ricognitoria delle disposizioni regolamentari che, alla luce delle previsioni contenute nel presente Regolamento, possano ritenersi abrogate o vadano modificate in accordo ad esso, con particolare riferimento ai regolamentati disciplinanti i tributi comunali.

Il responsabile del procedimento

Il Consigliere Comunale
(I) (I) (Antonio Mami)



Comune di Barcellona Pozzo di Gotto

Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. _____ del _____

INDICE

CAPO I – Disposizioni generali

- Art. 1 Finalità, oggetto ed ambito di applicazione
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 I cittadini attivi
- Art. 4 Requisiti per l'attivazione degli interventi
- Art. 5 Interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici
- Art. 6 Ulteriori aree di intervento

CAPO II - Procedure amministrative

- Art. 7 Proposte di collaborazione
- Art. 8 Patto di collaborazione
- Art. 9 Formazione
- Art. 10 Il ruolo delle scuole
- Art. 11 Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

CAPO III - Forme di sostegno

- Art. 12 Assicurazione
- Art. 13 Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale
- Art. 14 Autofinanziamento
- Art. 15 Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

CAPO IV - Responsabilità e vigilanza

- Art. 16 Prevenzione dei rischi
- Art. 17 Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità
- Art. 18 Clausole interpretative
- Art. 19 Entrata in vigore

Art. 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

- 1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione per la cura, il recupero e lo sviluppo dei beni comuni urbani, in attuazione dell'art.118, ultimo comma, della Costituzione e dell'art.24 del D.L. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164.
- 2. Le disposizioni si applicano nei casi in cui l'intervento dei cittadini per la cura e il recupero dei beni comuni urbani richieda la collaborazione o risponda alla sollecitazione dell'amministrazione comunale, o nei casi in cui sia sollecitata dai cittadini stessi.
- 3. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.
- 4. Il presente regolamento in particolare disciplina lo svolgimento del servizio di cittadinanza attiva espressione del contributo concreto al benessere della collettività, con l'obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia con l'istituzione locale e tra i cittadini stessi.
- 5. Il cittadino attivo è esempio per lo sviluppo della coscienza civica, protagonista della realtà comunale, attore dello sviluppo locale.

Art. 2 - Definizioni

- 1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
- a) "Beni comuni urbani": i beni, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118, ultimo comma, della Costituzione, per condividere con l'amministrazione la responsabilità della loro cura, conservazione, recupero e/o sviluppo, al fine di migliorarne la fruizione collettiva.
- b) "Cittadini attivi": tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per la cura ed il recupero dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento.
- c) "Comune o Amministrazione": il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.
- d) "Gestione condivisa": interventi di cura dei beni comuni urbani svolta conGiuntamente dai cittadini e dall'amministrazione con carattere di continuità e di inclusività.
- e) "Baratto amministrativo": complesso delle forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione per la cura, il recupero e lo sviluppo dei beni comuni urbani, in attuazione dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione e dell'art. 24 del D.L. n. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 Novembre 2014, n. 164, e in riferimento alle quali sono previsti benefici, agevolazioni ed esenzioni tributarie.
- f) "Interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici": interventi volti alla protezione, conservazione, alla manutenzione e/o recupero dei beni comuni urbani, aree indisuso e degradate o comunque da recuperare e manutenere ed immobili, per garantire e migliorare la loro fruibilità collettiva e qualità che rientrano nelle tipologie di cui all'art.24 del D.L. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164.
- g) "Ulteriori aree di intervento": intervento di cura e di manutenzione dei beni comuni urbani immateriali e digitali.
- h) "Patto di collaborazione": il patto attraverso il quale Comune e cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani.

- i) "Proposta di collaborazione": la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.
- j) "Rete civica": lo spazio sul sito istituzionale dedicato al servizio di cittadinanza attiva per la pubblicazione di informazioni e notizie e la partecipazione a percorsi di condivisione.
- k) "Servizio civico": l'attività svolta dai cittadini attivi ed avente ad oggetto gli interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani o la loro gestione condivisa.
- "Aree ed immobili pubblici": aree verdi, piazze, strade, marciapiedi, edifici e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

Art. 3 - I cittadini attivi

- 1. L'intervento di cura e di recupero dei beni comuni urbani secondo quanto previsto dall'art. 24 D.L. n. 133/2014, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 4 del presente regolamento.
- 2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura e di recupero dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.
- 3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'art. 8 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.
- 4. I patti di collaborazione di cui al successivo art.8 del presente regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.
- 5. Il Comune ammette la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'ente ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.
- 6. Gli interventi di cura e recupero dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con i cittadini.

Art. 4 - Requisiti per l'attivazione degli interventi

- 1. I cittadini che intendono svolgere servizi e interventi di cui al presente regolamento devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere residenti nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
 - b) avere età non inferiore ad anni 18
 - possedere idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell'attività o del servizio da svolgersi
- 2. Sono in ogni caso esclusi coloro nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per delitti contro la Pubblica Amministrazione, il patrimonio, l'ordine pubblico, per i reati di cui agli artt. 600, 600bis, 600ter, 600quater, 600quater-1 e per i delitti contro la libertà personale
- 3. Per le Associazioni e le altre formazioni sociali di cui all'art. 3 secondo comma del presente regolamento i requisiti richiesti sono:

sede legale nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto

and the second states of the second s

 scopi perseguiti compatibili con le finalità istituzionali del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto

المغارم للوليسميدم متهينيهم بعيرام والرمامشاني الاوا

che i propri soci o associati possiedano i requisiti di cui al comma 1.

Fermo restando i requisiti di cui al comma 1, lett. b) e c), qualora soltanto alcuni dei soci o associati possiedano il requisito di cui al comma 1, lett. a), non è inibito all'associazione o altra formazione sociale di presentare progetti di intervento, ma le esenzioni ed agevolazioni di cui al successivo art. 10 potranno essere concesse esclusivamente ai soci o associati che integrano anche il detto requisito.

4. L'attività svolta nell'ambito del servizio civico di cui al presente regolamento non determina in alcun modo l'instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia con il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

Art. 5 - Interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici

- 1. Gli interventi dei cittadini attivi saranno finalizzati alla cura o alla gestione condivisa di aree ed immobili pubblici periodicamente individuati dall'amministrazione o proposti dai cittadini attivi. L'intervento è finalizzato a:
 - integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
 - assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.
- 2. Possono altresì realizzare interventi, tecnici o finanziari, di recupero di spazi pubblici e di edifici in disuso e/o degradati.
- 3. A titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi possono riguardare:
 - Manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi, parchi pubblici e aiuole;
 - Sfalcio e pulizia dei cigli delle strade comunali, comprese mulattiere e sentieri;
 - Pulizia delle strade, piazze, marciapiedi e altre pertinenze stradali di proprietà o di competenza comunale;
 - Pulizia dei locali di proprietà comunale;
 - Lavori di piccola manutenzione degli edifici comunali con particolare riferimento ad edifici scolastici, centri civici, ecc.;
 - Manutenzione delle aree giochi bambini, arredo urbano, ecc..

Art. 6 - Ulteriori aree di intervento

- 1. Il Comune promuove l'innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella società, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali e che nel contempo attivino legami sociali, anche attraverso piattaforme e ambienti digitali.
- 2. Il Comune promuove l'innovazione sociale per la produzione di servizi collaborativi. Al fine di ottimizzare o di integrare l'offerta di servizi pubblici o di offrire risposta alla emersione di nuovi bisogni sociali, il Comune favorisce il coinvolgimento diretto dell'utente finale di un servizio nel suo processo di progettazione, infrastrutturazione ed erogazione. La produzione di servizi collaborativi sociali viene promossa per attivare processi di generazione e cura di beni comuni materiali, immateriali e digitali.
- 3. Il Comune favorisce l'innovazione digitale attraverso interventi di partecipazione all'ideazione, al disegno e alla realizzazione di servizi e applicazioni per la rete civica da parte della comunità, con particolare attenzione all'uso di dati e infrastrutture aperti, in un'ottica di beni comuni digitali.
- 4. Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come uno

degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità.

5. Il Comune promuove la creatività urbana anche attraverso la valorizzazione temporanea di spazi e immobili di proprietà comunale in attesa di una destinazione d'uso definitiva. I suddetti beni possono essere destinati a usi temporanei valorizzandone la vocazione artistica, evitando in tal modo la creazione di vuoti urbani e luoghi di conflitto sociale.

CAPO II - Procedure amministrative

Art. 7 - Proposte di collaborazione

- 1. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi, il Comune individua, nel rispetto la struttura deputata alla gestione delle proposte di collaborazione. Tale struttura provvede direttamente all'attivazione degli uffici interessati, costituendo per il proponente l'unico interlocutore nel rapporto con l'amministrazione.
- 2. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:
 - a) la proposta di collaborazione sia formulata în risposta ad una sollecitazione dell'amministrazione;
 - b) la proposta sia presentata dai cittadini, negli ambiti previsti dal presente regolamento.
- 3. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1, l'iter procedurale è definito dall'avviso con cui il Comune invita i cittadini attivi a presentare progetti, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.
- 4. Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1, la struttura deputata alla gestione della proposta di collaborazione comunica al proponente il tempo necessario alla conclusione dell'iter istruttorio in relazione alla complessità dell'intervento ed alla completezza degli elementi forniti.
- 5. Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere il consenso del comune.
- 6. Sono disposte adeguate forme di pubblicità della proposta di collaborazione, al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.
- 7. La proposta di collaborazione dovrà indicare:
 - generalità complete del proponente (singolo o associato)
 - attestazione di possesso dei requisiti richiesti dall'art. 4
 - attività-servizio a cui si intende partecipare ovvero proposte di attività-servizio da svolgere nell'ambito delle attività-servizi previsti dal presente Regolamento, con relativo progetto attuativo
 - disponibilità in termini di tempo
 - eventuali attrezzature da mettere a disposizione.
- 8. Qualora la proposta di collaborazione abbia ad oggetto azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento dei dipendenti comunali ai cittadini nell'attività di progettazione necessaria alla valutazione conclusiva e alla realizzazione della proposta.
- 9. La proposta di collaborazione viene sottoposta alla valutazione degli uffici e dei gestori dei servizi pubblici coinvolti per una prima valutazione tecnica e finanziaria della proposta stessa in relazione alle linee di programmazione delle attività dell'ente.

- 10. La struttura procedente, sulla base delle valutazioni acquisite, predispone tutti gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione e la sottopone al vaglio della Giunta.
- 11. Qualora ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o finanziarie per procedere la struttura lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni, previa informativa alla Giunta comunale.
- 12. La proposta di collaborazione è sottoposta al vaglio della Giunta, che definisce anche la tipologia, l'entità e le condizioni per l'applicazione a ciascun servizio della riduzione/esenzione tributaria nei casi rientranti nelle previsioni di cui all'art. 24 del D.L.133/2014 e/o le eventuali forme di sostegno del Comune nei casi previsti dall'art. 6 del presente regolamento, comunque nei limiti e secondo i criteri definiti annualmente con delibera di Giunta comunale ai sensi del comma 17.
- 13. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude, se necessario ai sensi del successivo art. 8, con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del Responsabile.
- 14. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sul sito del Comune al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.
- 15. L'Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di stabilire un numero massimo di soggetti da coinvolgere nelle attività di cui al presente Regolamento.

In tal caso le proposte verranno selezionate utilizzando i seguenti criteri (da intendersi in ordine gerarchico):

- a) proposte presentate da Associazioni e altre formazioni sociali (es. comitati di quartiere);
- b) indicatore ISEE del richiedente più basso. Nel caso di proposte presentate da soggetti
 collettivi, varrà la media ponderata degli indicatori relativi ai soci o associati in possesso di
 tutti i requisiti di cui all'art. 4, comma 1. In tal caso, al fine di snellire l'iter burocratico i
 cittadini proponenti dovranno presentare una autocertificazione ad oggetto la
 quantificazione dell'indicatore ISEE. Gli uffici comunali competenti procederanno in seguito
 a richiedere la certificazione anche attraverso controlli a campione;
- c) ordine di presentazione delle domande al protocollo.
- 16. In osservanza dei principi ispiratori del presente Regolamento:
 - con particolare riguardo ai principi di amministrazione condivisa e cittadinanza attiva;
 - nell'ottica di favor normativo verso l'impegno civico da parte dei cittadini e di aiuto concreto da parte dell'Amministrazione a favore delle persone e delle famiglie bisognose;
 - per agevolare la programmazione economica dell'ente, dato che l'ammontare totale di agevolazioni tributarie o economiche sarà quantificato unitariamente;

l'Amministrazione può riservarsi la facoltà di prevedere altre forme di sostegno da parte del Comune a favore dei cittadini attivi applicando il presente anche per la compensazione di eventuali altri debiti dovuti da residenti o associazioni al comune a prescindere dal titolo che ha generato tali pendenze. Tali agevolazioni saranno determinate, secondo le modalità indicate nel presente regolamento, dalla Giunta e i cittadini potranno beneficiarne purché in regola con il possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 4 del presente Regolamento.

Al fine di evitare la produzione di danni patrimoniali o di altro genere di responsabilità amministrativa e contabile, la concessione di tali benefici potrà avere luogo soltanto se il progetto di collaborazione, approvato contestualmente dal Comune e dal cittadino attivo, presenterà nel complesso caratteri di economicità in capo all'Amministrazione.

17. La Giunta comunale, entro il termine per l'approvazione del bilancio e la definizione delle tariffe, stabilisce l'importo massimo erogabile sia direttamente a titolo di sostegno a favore dei soggetti coinvolti nelle attività di cui al presente regolamento, sia indirettamente a titolo di esenzione tributaria nei casi rientranti nelle previsioni di cui all'art. 24 del D.L.133/2014, nonché i

Art. 8 - Patto di collaborazione

- 1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente regolamento.
- 2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
 - a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
 - b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
 - c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
 - d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
 - e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e recupero dei beni urbani, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 12, 16 e 17 del presente regolamento nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
 - f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
 - g) Il valore della prestazione, a seguito di valutazione degli uffici comunali, sulla base della valutazione del servizio prestato;
 - h) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare e che, per le attività di cui all'art. 5, si sostanzieranno nelle agevolazioni di cui al successivo art. 11;
 - i) le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione;
 - j) l'eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto;
 - k) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni e ogni altro effetto rilevante;
 - l) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati;
 - m) le eventuali facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alle azioni che intendono intraprendere o alle iniziative di promozione e di autofinanziamento. Le facilitazioni possono consistere, in particolare, nella riduzione dei tempi dell'istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione tra i cittadini attivi e gli uffici comunali.
- 3. La realizzazione degli interventi di cura occasionale non richiede, di norma, la sottoscrizione del patto di collaborazione, ma unicamente di un disciplinare con cui il cittadino attivo si obbliga al rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento.

4. Al termine dello svolgimento dell'attività di cui al patto di collaborazione, la struttura deputata alla gestione della proposta di collaborazione prepara una relazione che evidenzi le azioni e i servizi resi, i risultati raggiunti e le risorse disponibili e utilizzate. Tale relazione dovrà essere sottoposta alla Giunta e pubblicata sul sito internet del Comune, in modo di consentire alla cittadinanza di apprezzare i risultati dell'attività svolta a fronte della quale i soggetti proponenti hanno ottenuto un'agevolazione tributaria o altra forma di sostegno da parte del Comune.

Art. 9 - Formazione

- Il Comune riconosce la formazione come strumento capace di orientare e sostenere le azioni necessarie a trasformare i bisogni che nascono dalla collaborazione tra cittadini e amministrazione, in occasioni di cambiamento.
- 2. La formazione è rivolta sia ai cittadini attivi, sia ai dipendenti ed agli amministratori del Comune, anche attraverso momenti congiunti.
- 3. L'Amministrazione mette a disposizione dei cittadini attivi le competenze dei propri dipendenti e fornitori, e favorisce l'incontro con le competenze presenti all'interno della comunità e liberamente offerte, per trasferire conoscenze e metodologie utili ad operare correttamente nella cura condivisa dei beni comuni.
- 4. La formazione rivolta ai cittadini attivi è finalizzata, prioritariamente, all'acquisizione delle seguenti competenze:
 - a) applicare le corrette tecniche di intervento nelle azioni di cura, pulizia e manutenzione;
 - acquisire conoscenze sul quadro normativo, sulla prevenzione dei rischi e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
 - c) documentare le attività svolte e rendicontare le forme di sostegno;
 - d) utilizzare consapevolmente le tecnologie, le piattaforme e di media civici.
- 5. La formazione rivolta ai dipendenti e agli amministratori del Comune è finalizzata, prioritariamente, all'acquisizione delle seguenti competenze:
 - a) conoscere e applicare le tecniche di facilitazione, mediazione e ascolto attivo:
 - conoscere e utilizzare gli approcci delle metodologie per la progettazione partecipata e per creare e sviluppare comunità;
 - c) conoscere e utilizzare gli strumenti di comunicazione collaborativi, anche digitali.

Art. 10 - Il ruolo delle scuole

- Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e di recupero dei beni comuni e per le attività di servizio civico.
- 2. Il Comune collabora con le scuole per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'amministrazione condivisa dei beni comuni rivolti agli studenti e alle loro famiglie.
- 3. I patti di collaborazione con le scuole possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curriculari.

CAPO III - Forme di sostegno

Art. 11 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

1. Entro il termine per l'approvazione del bilancio e la definizione delle tariffe la Giunta propone al consiglio comunale il montante massimo di quanto compensabile mediante l'attivazione del patto

di collaborazione nonché i relativi criteri di assegnazione.

- 2. Le attività svolte nell'ambito del presente regolamento sono considerate di particolare interesse pubblico agli effetti delle agevolazioni previste dai regolamenti tributari vigenti.
- 3. Qualora il servizio civico sia svolto da una associazione o formazione sociale, la riduzione/esenzione tributaria potrà essere concessa solo ai soci o associati che rispettino tutti i requisiti di cui all'art. 4, comma 1.

Art. 12 - Assicurazione

- 1. I cittadini che svolgono il servizio di cittadinanza attiva saranno assicurati a cura e spese dell'Amministrazione comunale per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento dell'attività, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, in conformità alle previsioni di legge.
- 2. Per quanto attiene alle associazioni o alle formazioni sociali di cui all'art. 3 comma 2, le stesse dovranno provvedere a propria cura agli adempimenti assicurativi necessari.
- 3. Il cittadino attivo/associazione risponderà personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperti dalle polizze assicurative.

Art. 13 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

- 1. Il Comune fornisce i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività e, nei limiti delle risorse disponibili, i beni strumentali ed i materiali di consumo salvo quanto diversamente stabilito nel patto di collaborazione per prestazioni che necessitano di apposite attrezzature non possedute dal comune.
- 2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine
- 3. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini ed associazione al

Art. 14 - Autofinanziamento

- 1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le attività di servizio civico a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul
- 2. Il patto di collaborazione può prevedere:
 - a) la possibilità per i cittadini attivi di utilizzare, a condizioni agevolate, spazi comunali per l'organizzazione di iniziative di autofinanziamento;
 - b) la possibilità di veicolare l'immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai cittadini;
 - c) il supporto e l'avallo del Comune ad iniziative di raccolta diffusa di donazioni attraverso l'utilizzo delle piattaforme telematiche dedicate.

Art. 15 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

- 1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative e spazi dedicati negli strumenti informativi.
- 2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura

condivisa dei beni comuni.

3. Il Comune, al fine di promuovere la diffusione della collaborazione fra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, può favorire il riconoscimento di vantaggi offerti dai privati a favore dei cittadini attivi quali agevolazioni, sconti e simili.

CAPO IV - Responsabilità e vigilanza

Art. 16 - Prevenzione dei rischi

- Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per il servizio civico e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
- I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni impartite.
- 3. Con riferimento agli interventi a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.
- 4. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

Art. 17 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

- Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
- I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura e recupero di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.
- 3. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura e recupero di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.


CAPO V - Disposizioni finali e transitorie

Art. 18 - Clausole interpretative

- 1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alle attività di servizio civico.
- 2. L'applicazione delle presenti disposizioni in modo funzionale alla effettiva collaborazione con i cittadini attivi è espressione di spirito di servizio verso la comunità da parte dei Responsabili chiamate ad applicarle e tale propensione deve essere positivamente considerata in sede di valutazione.
- La Giunta comunale, con proprio provvedimento, potrà fornire interpretazioni autentiche alle norme del presente regolamento.

Art. 19 – Entrata in vigore

- 1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
- 2. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno.
- 3. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento dei cittadini attivi, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.

DEL

Oggetto: Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 3 sui controlli interni, in ordine alla regolarità te	repito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come 0, dell'art. 147 bis del TUEL e del Vigente Regolamento ecnica si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la tiva firmo volonte plue sonte fina franco de la la fina fonte possendata ol que la fina fonte possendata de la fina font
Barcellona P. di G. 25 しんしん	Il Dirigente IV Settore Dott.

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

IL PRESIDENTE Dr. Giuseppe Abbate

	~~~	0.000	William 701 #50 Particles
11	( oneig	tere	Anziano
11	Consign	icic.	ruziano

bell De

		10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				ACTOR RECORDS CHARLES
La presente	e	conta	con	forme	all	'originale
THE DICECTION	-					OI IMILITA

Li 06-07-2016

Il Segretzirio Generale

egrotario Generale Dr. Santi Alligo

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 6 - 0 / 10 per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa ....... sono stati presentati reclami. In fede.

Dalla residenza Municipale lì

Il responsabile della pubblicazione Albo

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

#### ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal 6-07 al 21-07-1966

- [] è divenuta esecutiva il giorno _____
- [] è stata dichiarata immediatamente esecutiva
- [] in data ...... è stata trasmessa al Settore ...... per l'esecuzione

Il Segretario Generale